

FOGLIO INFORMATIVO
FINANZIAMENTO ASSISTITO DA GARANZIA SACE
Aggiornato al 30/04/2020

INFORMAZIONI SULLA BANCA**Banca Ifis S.p.A.**

Sede Legale: Via Terraglio, 63 – 30174 Venezia Mestre

Direzione Generale: Via Gatta, 11 – 30174 Venezia Mestre

www.bancaifis.it – Tel +39 041 5027511 – Fax +39 041 5027555 – e-mail: ifis@bancaifis.itContatti: <http://www.bancaifis.it/Gruppo/Contatti>

Iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5508 – Cod. ABI 03205

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia e Codice Fiscale 02505630109

Partita IVA 04570150278 Capitale Sociale Euro 53.811.095,00 i.v.

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Ifis S.p.A., iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, all'Associazione Bancaria Italiana, all'Associazione Italiana per il Factoring, a Factors Chain International

DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE	
Nome e cognome del soggetto che consegna il modulo al cliente	
Qualifica del soggetto che consegna il modulo al cliente (dipendente Banca Ifis S.p.A. o altro)	
Nel caso di soggetto terzo iscritto ad albo o elenco, riportare gli estremi di detta iscrizione	
Eventuali costi ed oneri aggiuntivi derivanti dall'offerta tramite terzo iscritto ad albo o elenco di cui sopra	Euro

CHE COS'È IL FINANZIAMENTO ASSISTITO DA GARANZIA SACE/SACE Mid-Cap

Si tratta di un finanziamento destinato ad assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19 (di seguito, Finanziamento). Il Finanziamento prevede il rilascio di una garanzia a favore della banca da parte di SACE S.p.A. - Servizi Assicurativi del Commercio Estero (di seguito, SACE).

Il Decreto Legge 8 aprile 2020, n 23 (c.d. "Decreto Liquidità") autorizza SACE, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, a rilasciare, fino al 30 giugno 2021, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, garanzie per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese aventi sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19 (di seguito, Garanzia SACE).

L'art.1, comma 209 della Legge 30 dicembre 2020, n.178 (c.d. Legge Bilancio 2021) ha introdotto l'art.1-bis.1 nel Decreto Liquidità, con cui autorizza SACE, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, a rilasciare, dal 1 marzo 2021 al 30 giugno 2021, in favore di banche, istituzioni finanziari nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, una garanzia per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese fino a 499 dipendenti (incluse quelle con il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure, congiuntamente, da più enti pubblici) ("Mid-Cap") non riconducibili alla categoria di PMI (in base alla raccomandazione della Commissione Europea del 6/05/2003) (di seguito, "PMI"), alle medesime condizioni agevolate offerte a tale tipologia di imprese dal Fondo per le PMI, secondo quanto previsto all'articolo 13, comma 1, lettera a), b) e c) del DL Liquidità (di seguito, "Garanzia SACE Mid-Cap").

La Garanzia SACE e la Garanzia SACE Mid-Cap sono regolate rispettivamente dall'art. 1 e dall'art. 1 bis1 del Decreto Liquidità, dalla normativa comunitaria, dalla normativa regolamentare ministeriale, dalle rispettive Condizioni Generali e dai rispettivi manuali operativi e dai relativi allegati, pubblicati sul portale on-line Garanzia Italia (www.sacesimest.it/coronavirus/garanzia-italia), tempo per tempo vigenti.

Il Finanziamento impegna le parti contraenti per un certo arco di tempo (c.d. contratto di durata). La scadenza del contratto è rimessa alla libera determinazione delle parti e va definita nel contratto. Il Finanziamento assistito da Garanzia SACE o Garanzia SACE Mid-Cap prevede una durata massima di 6 anni (72 mesi) e un periodo massimo di preammortamento di 36 mesi.

Con il contratto di Finanziamento la Banca consegna all'impresa (di seguito anche Cliente) una somma di denaro dietro impegno da parte del Cliente medesimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipula del contratto stesso.

Il rimborso avviene mediante il pagamento trimestrale di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso variabile o un tasso fisso.

Il Cliente è obbligato a rispettare le Condizioni Generali ed in generale la normativa applicabile.

Nel rispetto dei limiti imposti dalle Condizioni Generali ed in generale della normativa applicabile alla Garanzia SACE o Garanzia SACE Mid-Cap, la Banca può in ogni caso prevedere il rilascio di altre garanzie reali e personali (ad esempio fideiussione o patronage), nonché il rispetto di parametri economico-finanziari, obblighi di *pari passu* o *negative pledge* o di parametri relativi al verificarsi di determinati eventi.

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO E DELLA GARANZIA SACE

Il Finanziamento con Garanzia SACE può essere richiesto fino al 30 giugno 2021 ed è destinato a PMI, nonché a qualsiasi tipologia di impresa indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica, in possesso dei seguenti requisiti:

- Sede legale in Italia
- imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019, ai sensi dei Regolamenti Europei, e che, alla data del 29 febbraio 2020, non risultavano presenti tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come rilevabili dal soggetto finanziatore, ma che hanno affrontato o che si sono trovate in una situazione di difficoltà a seguito dell'epidemia di Covid-19
- con riferimento alle PMI, ove ne abbiano accesso, imprese che abbiano già utilizzato il Fondo Centrale di Garanzia fino a completa capienza.

Il Finanziamento deve essere destinato a:

- investimenti;
- canoni di locazione o di affitto di ramo di azienda
- costi del personale;
- capitale circolante.

Il Finanziamento può essere, altresì, destinato, in misura non superiore al 20% dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale (ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020) il cui rimborso sia divenuto oggettivamente impossibile come conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa, a condizione che l'impossibilità oggettiva sia attestata dal rappresentante legale dell'impresa.

Il finanziamento può inoltre essere destinato anche al rimborso di finanziamenti, nell'ambito di operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere dell'Impresa beneficiaria, purché il finanziamento medesimo preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25% dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia SACE sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del Finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione. Il Finanziamento può essere destinato a favore di società controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, Cod. civ.*, a titolo finanziamento soci, che devono utilizzarlo per gli scopi descritti nei paragrafi precedenti.

Il Finanziamento avrà come limite di importo il valore più alto tra:

- il 25% del fatturato dell'impresa o del gruppo, qualora l'impresa sia parte di un gruppo, in Italia del 2019, come risultante dal bilancio (consolidato in caso di gruppo) ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio;
- oppure il doppio del costo del personale dell'impresa o del gruppo in Italia per il 2019, come risultante dal bilancio (consolidato in caso di gruppo) ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio.

Ai fini dell'individuazione di suddetto limite, qualora l'impresa sia destinataria di più finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE o da altra garanzia pubblica, gli importi residui di detti finanziamenti si cumulano. Qualora l'impresa sia parte di un gruppo che beneficia di più finanziamenti assistiti da Garanzia SACE, gli importi residui di detti finanziamenti si cumulano.

Per potere accedere alla garanzia le imprese beneficiarie devono dichiarare nella richiesta di finanziamento:

- di impegnarsi a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
- di rispettare le finalità del finanziamento;

*Art. 2359, co. 1, Cod. civ.: "Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa."

- che né l'impresa che beneficia della garanzia (né ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo, incluse quelle soggette alla direzione e coordinamento da parte della medesima cui la stessa appartiene) abbia approvato la distribuzione di dividendi né il riacquisto di azioni proprie a decorrere dal 1 gennaio 2021 e si impegna a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni proprie nel corso del 2021. Qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni alla data di richiesta del finanziamento, l'impegno è assunto dall'impresa per i dodici mesi successivi alla data della richiesta.

La durata dei finanziamenti non potrà essere superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36 mesi (comprensivo del preammortamento tecnico necessario per allineare la scadenza delle rate al primo trimestre solare successivo alla data di erogazione del finanziamento). Non saranno ammessi preammortamenti di durata rappresentata da frazione di anno ma solo per multipli di 3 mesi.

È richiesta l'apertura di un conto corrente dedicato sul quale devono transitare tutti i flussi monetari relativi al finanziamento.

In caso di richiesta da parte dell'impresa alla Banca, verrà valutata l'ammissibilità all'intervento di garanzia, nei limiti ed in coerenza con le caratteristiche del Finanziamento.

La valutazione in ordine all'ammissibilità comprende la verifica della sussistenza di determinati requisiti, parametri dimensionali, organizzativi, economici e finanziari, sulla base di quanto previsto dalle Condizioni Generali ed in generale dalla normativa vigente, nonché sulla base delle dichiarazioni rese dal Cliente con la modulistica predisposta da SACE per l'accesso alla garanzia (di seguito, Richiesta di Finanziamento).

La Garanzia SACE è concessa nelle misure percentuali ed entro i massimali tempo per tempo vigenti previsti dalle Condizioni Generali e dalla normativa rilevante per ogni impresa e comunque non potrà essere superiore al 90% del finanziamento e si applica sull'importo residuo dovuto in caso di ammortamento progressivo del Finanziamento. Tuttavia, la percentuale di copertura e l'importo massimo garantito possono essere inferiori, conformemente a quanto previsto dalle Condizioni Generali ed in genere dalla normativa vigente.

Si evidenzia che a seguito del mancato pagamento delle rate di rimborso e della conseguente escussione da parte della Banca della garanzia rilasciata da SACE, quest'ultima si surroga in tutti i diritti spettanti alla Banca.

L'accesso alla Garanzia SACE comporta l'obbligo per il Cliente di pagare annualmente un corrispettivo relativo alla Garanzia SACE (di seguito, Costo della Garanzia) nella misura e alle scadenze che verranno comunicate da SACE e che saranno calcolate secondo quanto previsto nelle Condizioni Economiche sotto indicate.

Le regole di calcolo di applicazione del Costo della Garanzia sono indicate nelle Condizioni Generali tempo per tempo vigenti. Per maggiori dettagli consultare le Condizioni Generali reperibili sul sito internet www.sacesimest.it/coronavirus/garanzia-italia.

Tutti gli importi relativi al Costo della Garanzia, nonché a qualsiasi altro futuro onere a carico della Banca in conseguenza della delibera positiva di concessione della Garanzia SACE, sono ad esclusivo carico del Cliente.

Il mancato rispetto delle Condizioni Generali ed in generale della normativa vigente possono comportare l'inefficacia della garanzia e/o la revoca dei benefici agevolativi ad essa connessi.

Qualora il Cliente intenda porre in essere atti che comportino modifiche delle condizioni oggettive o soggettive rilevanti per l'ammissione delle garanzie o che comportino modifiche del Finanziamento concesso o delle garanzie rilasciate, dovrà richiedere il consenso della Banca, che lo potrà concedere previa autorizzazione di SACE, salvi i diritti previsti dalla legge.

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO E DELLA GARANZIA SACE MID-CAP

Il Finanziamento con Garanzia Sace – Mid Cap può essere richiesto dal 1 marzo 2021 al 30 giugno 2021 è destinato alle Mid-Cap per un importo massimo garantito, tenuto conto dell'ammontare residuo di eventuali finanziamenti garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia ai sensi del Regime Temporaneo 3.2, pari a Euro 5 milioni.

Possono accedere a tali finanziamenti le Mid-Cap, indipendentemente dal settore di attività e dalla forma giuridica, in possesso dei seguenti requisiti:

- Sede legale in Italia
- imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019, ai sensi dei Regolamenti Europei, e che, alla data del 29 febbraio 2020, non risultavano presenti tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come rilevabili dal soggetto finanziatore, ma che hanno affrontato o che si sono trovate in una situazione di difficoltà a seguito dell'epidemia di Covid-19.

Il Finanziamento deve essere destinato a:

- investimenti;
- canoni di locazione o di affitto di ramo di azienda
- costi del personale;
- capitale circolante.

Il Finanziamento può essere, altresì, destinato, in misura non superiore al 20% dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale (ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020) il cui rimborso sia divenuto oggettivamente impossibile come conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa, a condizione che l'impossibilità oggettiva sia attestata dal rappresentante legale dell'impresa.

Il finanziamento può inoltre essere destinato anche al rimborso di finanziamenti, nell'ambito di operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere dell'Impresa beneficiaria, purché il finanziamento medesimo preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25 % dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia SACE sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del Finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.

Il Finanziamento avrà come limite di importo il valore più alto tra:

- il 25% del fatturato annuo totale dell'impresa del 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio;
- oppure il doppio del costo del personale dell'impresa per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile, come risultante dall'ultimo bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero da dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio;
- solo con riferimento alle Imprese Beneficarie caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali di cui alla parte IX, lettera A, sezioni A.1.d) e A.1.e), dell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019, il 25% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l'anno 2019; il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei 12 (dodici) mesi successivi alla data della Richiesta di Finanziamento, come documentato e attestato dal titolare o rappresentante legale dell'Impresa Beneficaria o altro soggetto munito dei necessari poteri mediante apposita autocertificazione resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445

Ai fini dell'individuazione di suddetto limite, qualora l'impresa sia destinataria di più finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE o da altra garanzia pubblica, gli importi residui di detti finanziamenti si cumulano.

Per potere accedere alla garanzia le imprese beneficiarie devono dichiarare nella richiesta di finanziamento:

- di rispettare le finalità del finanziamento;
- che né l'impresa che beneficia della garanzia (né ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo, incluse quelle soggette alla direzione e coordinamento da parte della medesima cui la stessa appartiene) abbia approvato la distribuzione di dividendi né il riacquisto di azioni proprie a decorrere dal 1 gennaio 2021 e si impegna a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni proprie nel corso del 2021. Qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni alla data di richiesta del finanziamento, l'impegno è assunto dall'impresa per i dodici mesi successivi alla data della richiesta.

La durata dei finanziamenti non potrà essere superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36 mesi (comprensivo del preammortamento tecnico necessario per allineare la scadenza delle rate al primo trimestre solare successivo alla data di erogazione del finanziamento). Non saranno ammessi preammortamenti di durata rappresentata da frazione di anno ma solo per multipli di 3 mesi.

È richiesta l'apertura di un conto corrente dedicato sul quale devono transitare tutti i flussi monetari relativi al finanziamento.

In caso di richiesta da parte dell'impresa alla Banca, verrà valutata l'ammissibilità all'intervento di garanzia, nei limiti ed in coerenza con le caratteristiche del Finanziamento.

La valutazione in ordine all'ammissibilità comprende la verifica della sussistenza di determinati requisiti, parametri dimensionali, organizzativi, economici e finanziari, sulla base di quanto previsto dalle Condizioni Generali ed in generale dalla normativa vigente, nonché sulla base delle dichiarazioni rese dal Cliente con la modulistica predisposta da SACE per l'accesso alla garanzia (di seguito, Richiesta di Finanziamento).

La Garanzia SACE Mid-Cap è concessa nelle misure percentuali ed entro i massimali tempo per tempo vigenti previsti dalle Condizioni Generali e dalla normativa rilevante per ogni impresa e comunque non potrà essere superiore al 90% del finanziamento, ovvero dell'80% per l'ipotesi in cui il Finanziamento sia destinato al rimborso di finanziamenti nell'ambito delle operazioni di rinegoziazione del debito e si applica sull'importo residuo dovuto in caso di ammortamento progressivo del Finanziamento. Tuttavia, la percentuale di copertura e l'importo massimo garantito possono essere inferiori, conformemente a quanto previsto dalle Condizioni Generali ed in genere dalla normativa vigente.

Si evidenzia che a seguito del mancato pagamento delle rate di rimborso e della conseguente escussione da parte della Banca della garanzia rilasciata da SACE, quest'ultima si surroga in tutti i diritti spettanti alla Banca.

La Garanzia SACE Mid-Cap è concessa a titolo gratuito.

Il mancato rispetto delle Condizioni Generali ed in generale della normativa vigente possono comportare l'inefficacia della garanzia e/o la revoca dei benefici agevolativi ad essa connessi.

Qualora il Cliente intenda porre in essere atti che comportino modifiche delle condizioni oggettive o soggettive rilevanti per l'ammissione delle garanzie o che comportino modifiche del Finanziamento concesso o delle garanzie rilasciate, dovrà richiedere il consenso della Banca, che lo potrà concedere previa autorizzazione di SACE, salvi i diritti previsti dalla legge.

PRINCIPALI RISCHI

Finanziamento a tasso variabile

In tale tipologia di finanziamento, il tasso di interesse può variare con cadenze prestabilite in relazione all'andamento di un determinato parametro di indicizzazione (quale ad esempio l'EURIBOR) convenzionalmente preso a riferimento e non influenzabile dalle parti contrattuali. La Banca può concordare con il Cliente un tasso minimo (c.d. "tasso floor") al di sotto del quale il tasso di interesse non può scendere.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- possibilità di variazioni del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza;
- in caso di tasso floor, il Cliente non potrà usufruire delle eventuali variazioni in diminuzione del parametro di indicizzazione al di sotto del tasso minimo;
- le condizioni economiche e le altre condizioni contrattuali potranno essere modificate unilateralmente in senso sfavorevole per il Cliente qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 118 del D.lgs. 385/1993;
- in caso di estinzione anticipata parziale o totale è dovuta una commissione;
- se il Cliente risulta inadempiente e la Banca escute la garanzia prestata SACE, il garante, singolarmente o congiuntamente alla Banca, può agire nei confronti del Cliente debitore con ogni azione giudiziale o stragiudiziale per recuperare le ragioni.

Finanziamento a tasso fisso

In tale tipologia di finanziamento, il tasso di interesse e l'importo di ciascuna rata sono predeterminati ed invariati per tutta la durata del finanziamento ed è, pertanto, insensibile alle variazioni delle condizioni di mercato. Il mutuo a tasso fisso è consigliato per l'impresa che teme che i tassi di mercato possano aumentare e sin dal momento della firma del contratto e vuole conoscere con certezza gli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo da restituire. Ciò, tuttavia, comporta lo svantaggio di non poter sfruttare eventuali variazioni in riduzione di tassi di mercato.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- le condizioni economiche e le altre condizioni contrattuali potranno essere modificate unilateralmente in senso sfavorevole per il Cliente qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 118 del D.lgs. 385/1993;
- in caso di estinzione anticipata parziale o totale è dovuta una commissione;
- se il Cliente risulta inadempiente e la Banca escute la garanzia prestata SACE, il garante, singolarmente o congiuntamente alla Banca, può agire nei confronti del Cliente debitore con ogni azione giudiziale o stragiudiziale per recuperare le ragioni.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO CON GARANZIA SACE

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

[4,66 %]**

Calcolo riferito ad un mutuo di Euro 1.000.000,00 concesso a favore di impresa PMI con le seguenti caratteristiche:

Durata	72 mesi (di cui 12 mesi di preammortamento e 60 mesi di ammortamento)
Periodicità delle rate	Trimestrale
Tasso di interesse nominale annuo	Media EURIBOR 3 mesi base 360 rilevata il secondo mese antecedente alla data di incasso rata (attualmente pari a: -0,539 %) + 4 punti percentuali Valore effettivo attualmente pari a: 4,00% Il tasso di interesse non sarà in ogni caso inferiore allo Spread
Spese per la stipula del contratto, per la gestione del rapporto e le altre spese da sostenere (considerate ai fini del calcolo del TAEG)	Euro (costo determinato dalla somma tra le seguenti spese: istruttoria (Euro 2.500,00), imposte (Euro 16,00), Costo della Garanzia SACE (Euro 18.451,23))***
Tipo di ammortamento	Italiano a rata capitale costante

Nel caso di finanziamenti a tasso variabile o con una componente variabile nella determinazione del tasso, il TAEG è meramente indicativo in quanto il valore del tasso iniziale viene ipotizzato costante per tutta la durata del finanziamento.

Il TAEG riportato non comprende gli eventuali costi di garanzie prestate da soggetti terzi, e/o costi di mediazione applicati da terzi in quanto tali costi variano in funzione del garante e/o del mediatore e dalle valutazioni da questi autonomamente effettuate sul Cliente.

**Per la Garanzia SACE Mid-Cap non è previsto il costo della Garanzia, pertanto, a parità di condizioni e di durata del finanziamento, il TAEG è pari a 4,14%.

***L'importo è costituito dalla sommatoria delle commissioni annuali previste come "Costo della Garanzia SACE", secondo i parametri indicati nelle Condizioni Economiche sottostanti e simulando una percentuale di copertura del Finanziamento pari al 90%.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima (se sfavorevoli al Cliente) o minima (se favorevoli).

CONDIZIONI ECONOMICHE

Importo finanziabile	Importo non superiore al maggiore dei seguenti valori (dal bilancio individuale o consolidato se impresa appartenente ad un gruppo): 25% del fatturato in Italia nel 2019 e il doppio dei costi del personale in Italia per il 2019. In presenza di più finanziamenti assistiti dalla Garanzia SACE o da altra garanzia pubblica, gli importi di questi finanziamenti si cumulano; con riferimento alla Garanzia SACE anche a livello di Gruppo
Durata	Massimo 72 mesi

TASSI

Tasso di interesse fisso	Massimo 6,00% e comunque nel rispetto dei limiti della Legge 108/96
Tasso di interesse variabile	Tasso determinato sulla base del Parametro di indicizzazione/riferimento, oltre a Spread pattuito
Tasso di interesse di preammortamento	Tasso determinato sulla base del Parametro di indicizzazione/riferimento se variabile, oltre a Spread pattuito
Parametro di indicizzazione/riferimento (per finanziamenti a tasso variabile)	Media Euribor 3 mesi base 360 rilevata il secondo mese antecedente alla data di incasso della rata
Spread	Massimo 6,00% e comunque nel rispetto dei limiti della Legge 108/96
Tasso floor	Se previsto, qualora il Parametro di indicizzazione assuma un valore negativo sarà convenzionalmente considerato pari a zero e il Tasso di interesse variabile non sarà in ogni caso inferiore allo Spread
Maggiorazione di mora tasso di interesse debitore	Fino ad un massimo del 2,00% su base annua e comunque nei limiti della Legge 108/96

SPESE

Istruttoria	Massimo 1,00% dell'importo erogato
Incasso rata	Euro 0,00
Addebito per insoluto rata	Euro 0,00
Commissione per estinzione anticipata, parziale o totale, del Finanziamento (su richiesta del Cliente)	0,50% del capitale rimborsato anticipatamente, parziale o totale
Penale per scioglimento anticipato del mutuo	Euro 0,00

Spese primo sollecito	Euro 2,00
Spese secondo sollecito	Euro 2,00
Imposte	A carico del Cliente
Tabella di ammortamento su richiesta del Cliente	Gratuito
Spese per produzione ed invio comunicazioni di trasparenza in formato cartaceo	Euro 1,50
Comunicazioni supplementari a richiesta	Gratuito
Costo della Garanzia SACE	Commissioni annuali anticipate calcolate in rapporto alla percentuale garantita della quota capitale outstanding a ciascun trimestre solare di riferimento: (i) per i finanziamenti alle PMI : a) 25 punti base per il primo anno, b) 50 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 100 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno; (ii) per i finanziamenti ad imprese diverse dalle PMI: a) 50 punti base per il primo anno, b) 100 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 200 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno. Le commissioni saranno corrisposte annualmente dall'impresa beneficiaria a SACE con le modalità previste dalle Condizioni Generali di SACE, ivi inclusa l'applicazione del tasso di mora pari al 0,5% in caso di ritardato pagamento delle commissioni medesime. L'importo complessivamente dovuto per il costo della garanzia sarà fornito da SACE successivamente al perfezionamento ed erogazione del finanziamento
Costo della Garanzia SACE Mid-Cap	Gratuito
Eventuali ulteriori oneri in conseguenza della delibera positiva di concessione della Garanzia SACE	A carico del Cliente
Costi della Garanzia rilasciata da un soggetto terzo	Tutti i costi connessi all'eventuale garanzia rilasciata da un soggetto terzo sono a carico del Cliente al quale il Cliente deve rivolgersi per conoscere i costi connessi e le condizioni di rilascio
Eventuali costi di mediazione di terzi	A carico del Cliente

PIANO DI AMMORTAMENTO

Tipo di ammortamento	Italiano a rata capitale costante (tasso variabile e/o fisso) Francese a rata costante, solo in caso di tasso fisso
Periodicità delle rate	Trimestrale (fine trimestre solare)
Modalità di rimborso	Come comunicata dal Cliente
Modalità di pagamento interessi	Interessi posticipati
Tipo calendario	Giorni civili / 365
Numero rate ammortamento	Massimo 24 rate (trimestrali)
Periodicità preammortamento	Durata pari a multipli di 3 mesi
Numero rate preammortamento	Massimo 12 rate (trimestrali)

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO (Euribor/360)

DATA VALUTA	3 MESI
01/02/2021	- 0,5420 %
01/03/2021	- 0,5390 %
01/04/2021	- 0,5390 %

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Finanziamento di Euro 1.000.000,00

Spread applicato	Durata Finanziamento in anni (di cui 1 di preammortamento)	Dopo 2 anni (*)		
		Importo della 9° rata trimestrale	Importo della 9° rata trimestrale se il tasso aumenta del 2%	Importo della 9° rata trimestrale se il tasso diminuisce del 2%
4%	3	€ 130.041,10	€ 131.882,36	€ 130.041,10
4%	4	€ 90.054,79	€ 92.509,81	€ 90.054,79
4%	5	€ 70.061,64	€ 72.823,53	€ 70.061,64
4%	6	€ 58.065,75	€ 61.011,77	€ 58.065,75

(*) il calcolo della variazione della rata dopo 2 anni, ossia dopo il pagamento di 8 rate trimestrali, si basa sulle seguenti ipotesi:

- ammortamento italiano con rata capitale costante
- aumento del 2% del tasso di interesse applicato;
- riduzione del 2% del tasso di interesse applicato.

Alla luce del livello attuale del parametro applicato non è possibile una diminuzione del 2% del parametro di riferimento.

La tabella dei Tassi Effettivi Globali Medi del trimestre di riferimento può essere consultata presso i locali della Banca aperti al pubblico, sul sito internet www.bancaifis.it alla sezione Trasparenza.

Quanto può costare il mutuo se si sottoscrive un contratto di conto corrente facoltativo

Il Costo Complessivo viene calcolato sulla base dell'anno civile (365 giorni) su un finanziamento di durata 6 anni ed importo di Euro 1.000.000,00. È stato considerato, oltre alle voci di costo che compongono il TAEG, anche il conto corrente Ifisimpresa: è ricompresa la quota trimestrale dell'imposta di bollo pari a Euro 25,00.

Il Costo Complessivo del Finanziamento e del conto Ifis Impresa è pari a 4,68%****.

Imposte

Il Mutuo è assoggettato al regime fiscale ordinario (imposta di bollo e imposta di registro, in caso d'uso). A seguito di specifica opzione da esercitarsi per iscritto nel contratto, in presenza dei requisiti di legge e di concerto con il Cliente, la Banca può optare, in alternativa all'applicazione del regime fiscale ordinario, per la corresponsione dell'imposta sostitutiva prevista dal D.P.R. 601/73 e successive modifiche ed integrazioni, in percentuale sull'importo erogato, nella misura tempo per tempo prevista ex lege. L'importo corrispondente alle imposte applicabili sarà a carico del Cliente e sarà trattenuto al momento dell'erogazione.

GARANZIE RICEVUTE**Fideiussione**

La Fideiussione è una garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio) nei confronti della Banca, garantisce l'adempimento di una obbligazione altrui (del c.d. debitore principale).

Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore principale e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l'intero debito (c.d. solidarietà).

Per le condizioni che regolano la fideiussione ricevuta dalla Banca si rinvia al relativo Foglio Informativo Fideiussione, disponibile sul sito www.bancaifis.it, sezione Trasparenza.

Lettera di patronage

È un impegno, in forza della quale la società che la sottoscrive (c.d. Patronant), al verificarsi delle condizioni pattuite, risponde con tutto il proprio patrimonio per il rimborso di quanto dovuto per capitale, interessi e spese, tasse e ogni altro accessorio in relazione alla operazione accordata ad un altro soggetto (c.d. debitore principale) ed individuata nella lettera di patronage medesima.

Per le condizioni che regolano la lettera di patronage ricevuta dalla Banca si rinvia al relativo Foglio Informativo Lettera di Patronage, disponibile sul sito www.bancaifis.it, sezione Trasparenza.

ESTINZIONE ANTICIPATA, SCIoglimento ANTICIPATO, RECESSO, PORTABILITA' E RECLAMI**Estinzione anticipata parziale o totale**

In caso di estinzione anticipata, parziale o totale, il Cliente dovrà corrispondere alla Banca, ove previsto dalle Condizioni Economiche pattuite, una commissione pari allo 0,5% dell'importo che viene rimborsato in via anticipata, una somma pari a tutte le spese che a qualunque titolo la Banca sia tenuta a sopportare in connessione all'estinzione anticipata parziale o totale del

**** Nel caso di finanziamenti a tasso variabile o con una componente variabile nella determinazione del tasso, il Costo Complessivo è meramente indicativo in quanto il valore del tasso iniziale viene ipotizzato costante per tutta la durata del finanziamento.

rapporto.

Il Cliente potrà esercitare detta facoltà facendone richiesta scritta mediante raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni dalla scadenza della rata in concomitanza della quale egli intende estinguere anticipatamente il mutuo e da cui decorrono gli effetti dell'estinzione anticipata.

Scioglimento anticipato

In caso di anticipato scioglimento del contratto per qualsiasi ragione, salvo l'ipotesi di estinzione anticipata, parziale o totale, il Cliente dovrà corrispondere immediatamente alla Banca – oltre all'integrale ammontare di eventuali rate già scadute, con l'aggiunta degli interessi di mora ed il rimborso delle spese sostenute dalla Banca in relazione all'inadempimento – un importo pari al capitale residuo risultante nel Piano di Ammortamento in corrispondenza dell'ultima rata scaduta prima dell'anticipato scioglimento, maggiorato degli interessi come da Piano di Ammortamento dovuti fino alla data di scioglimento. Il Cliente inoltre è tenuto a corrispondere una somma pari a tutte le spese che a qualunque titolo la Banca sia tenuta a sopportare in connessione con lo scioglimento anticipato del rapporto.

Recesso

La Banca può recedere dal Finanziamento nel caso in cui venga meno la garanzia di SACE, se questa è stata rilasciata.

Il Cliente ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto previa comunicazione alla Banca mediante raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Il recesso avrà efficacia soltanto dopo che si saranno compiutamente realizzati gli effetti dell'estinzione anticipata del contratto.

Portabilità mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il Finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca o da un altro intermediario, il Cliente dovrà corrispondere alla Banca, ove previsto, la commissione di estinzione anticipata parziale o totale, salvo per il Cliente che sia microimpresa il quale non sostiene neanche indirettamente alcun costo, quali, a titolo di esempio, commissioni, spese, oneri o penali (c.d. "portabilità"). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del contratto originario.

Clausola risolutiva

La Banca ha la facoltà di far valere la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., nei seguenti casi:

- mancato pagamento, nei termini prescritti, anche di una sola rata o parte di rata del rimborso del finanziamento, o di altra somma comunque dovuta dal Cliente alla Banca;
- inosservanza del Cliente degli obblighi di prestare e conservare le garanzie connesse al finanziamento fino ad integrale rimborso dell'importo concesso a mutuo;
- non veridicità dei dati comunicati dal Cliente in merito alla propria situazione patrimoniale e finanziaria o mancato invio dei dati medesimi;
- presentazione, nei confronti del Cliente, di istanze di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, nonché apertura della procedura di liquidazione;
- modifiche relative alla titolarità dell'azienda o di parti rilevanti di essa senza il consenso della Banca;
- delibera o attuazione di operazioni straordinarie o ordinarie che comportino indebitamenti rilevanti senza il consenso della Banca;
- indebitamenti diversi da quelli dichiarati alla Banca;
- concessione di finanziamenti a terzi senza il consenso della Banca;
- mancata comunicazione di modifiche soggettive del Cliente o di circostanze che ne peggiorino la situazione finanziaria;
- mancato adempimento degli impegni assunti con riferimento all'operatività di SACE, con riferimento in particolare a emissione di dichiarazioni erronee o mendaci alla Banca, mancata collaborazione da parte del Cliente, in particolare in fase di accertamento ed ispettiva, mancato invio di informazioni o documenti da parte del Cliente, mancato rispetto delle disposizioni normative concernenti la Garanzia SACE ed in generale gli aiuti di Stato e comunitari.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

A decorrere dalla ricezione di richiesta scritta di conteggio per chiusura anticipata, entro 15 giorni verrà trasmesso al richiedente un conteggio per l'estinzione; a ricevimento di copia dell'avvenuto pagamento, entro 20 giorni lavorativi verrà emessa la relativa quietanza.

Il Cliente non potrà cedere il contratto o diritti da esso nascenti senza il preventivo consenso scritto della Banca.

Reclami e tutela stragiudiziale

Il Cliente deve inviare gli eventuali reclami all'Ufficio Reclami della Banca:

- mediante posta ordinaria all'indirizzo Banca Ifis S.p.A. - Ufficio Reclami, Via Terraglio 63, 30174 Venezia – Mestre;
- mediante posta elettronica all'indirizzo reclami@bancaifis.it;
- mediante posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo reclami.pec@bancaifis.legalmail.it.

L'Ufficio Reclami invia una Comunicazione di risposta ai reclami pervenuti entro sessanta giorni dalla data di ricezione.

Il Cliente che sia rimasto insoddisfatto dalla risposta fornita dalla Banca, o che non l'avesse ricevuta entro i termini sopra indicati, decorrenti dalla data in cui risulti la ricezione del reclamo, potrà, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, presentare un esposto alla Banca d'Italia, nonché un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito ai sensi dell'art.128 bis TUB e gestito dalla Banca d'Italia. Per avere maggiori informazioni su come rivolgersi all'ABF e sull'ambito di sua competenza si rimanda alla consultazione del sito www.arbitrobancariofinanziario.it, o dell'apposita Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario disponibile presso le filiali della Banca in formato cartaceo o sul sito internet www.bancaifis.it e trasmissibile in formato elettronico su richiesta del Cliente; moduli ed istruzioni sono altresì disponibili presso gli uffici della Banca e di Banca d'Italia. In alternativa, il Cliente insoddisfatto che non intenda presentare un reclamo, ma sia interessato a trovare un accordo stragiudiziale con la Banca potrà inoltre, rivolgere una istanza di mediazione all'Organismo di conciliazione bancaria, costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario, iscritto nel registro del Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, la cui competenza il Cliente dichiara di accettare con la sottoscrizione del relativo contratto. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it.

Il Cliente e la Banca possono comunque concordare, anche in una fase successiva alla sottoscrizione del Contratto, di rivolgersi ad un diverso organismo di mediazione anch'esso iscritto nel richiamato registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

L'utilizzo delle procedure sopramenzionate non preclude al Cliente il diritto di investire della questione, in qualunque momento, l'Autorità Giudiziaria.

GUIDE PRATICHE

La Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso le filiali della Banca in formato cartaceo e sul sito internet www.bancaifis.it ed è trasmissibile in formato elettronico su richiesta del Cliente.

La Guida pratica "La Centrale dei rischi in parole semplici" è consultabile sul sito internet www.bancaifis.it.

LEGENDA

Ammortamento	È il processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi, calcolati al tasso convenuto in contratto.
Costo complessivo	È un ulteriore indicatore rappresentativo dei costi connessi al credito, calcolato con le medesime logiche del TAEG ricomprendendo anche il costo dei servizi accessori facoltativi.
Euribor	Tasso per depositi interbancari in euro calcolato giornalmente alle ore 11 CET come media semplice delle quotazioni rilevate su un campione di banche con elevato merito di credito. Il tasso è pubblicato sulla pagina Bloomberg della European Banking Federation e sui maggiori quotidiani economici. In mancanza di rilevazione temporanea dell'Euribor da parte del Comitato di Gestione dell'Euribor, sarà utilizzato quale Parametro di indicizzazione l'ultima rilevazione disponibile del tasso Euribor.
Garante	È il soggetto terzo che rilascia a favore della Banca la garanzia, con cui si obbliga personalmente nei confronti della Banca a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione del Cliente (che è il c.d. debitore principale).
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.
Media impresa	È un'impresa, che non sia Piccola Impresa, che occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato annuo non superiore a Euro 50 milioni oppure un totale di bilancio annuo non superiore a Euro 43 milioni.
Microimpresa	È un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a Euro 2 milioni.
Mid - Cap	È un'impresa non riconducibile alle categorie di piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/ 361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003 con un numero di dipendenti non superiore a 499.
Parametro di indicizzazione	Indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso d'interesse contrattualizzato.
Piano di ammortamento	È il piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione e della scadenza delle singole rate.
Piano di ammortamento "francese"	È il piano di rimborso del finanziamento a rate costanti, costituite da una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Piano di ammortamento "italiano"	È il piano di rimborso del finanziamento le cui rate sono costituite da una quota capitale costante e una quota interessi decrescente.
Piccola impresa	È un'impresa, che non sia Microimpresa, che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a Euro 10 milioni.

Preammortamento	È il periodo iniziale durante il quale sono previste rate costituite dalla sola quota interessi. Il Piano di Ammortamento vero e proprio, che prevede anche la restituzione del capitale parte solo successivamente e pertanto durante il preammortamento il debito in linea capitale rimane invariato.
Rata	Pagamento che il Cliente effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento secondo cadenze stabilite contrattualmente.
Spread	Maggiorazione applicata al Parametro di indicizzazione.
Tasso annuale effettivo globale (TAEG)	È un indice armonizzato a livello comunitario espresso in percentuale e su base annua che, nelle operazioni di credito, rappresenta il costo totale del credito; esso è comprensivo del tasso d'interesse, nonché dei costi e degli oneri direttamente connessi all'erogazione del credito e non facoltativi.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardato pagamento delle rate.
Tasso effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare tra quelli pubblicati, il TEGM relativo alla categoria "Altri finanziamenti" e confrontarlo con il Tasso soglia.
Tasso floor	Limite minimo predeterminato sotto il quale il tasso d'interesse del mutuo non potrà in ogni caso scendere.
Tasso soglia	Tasso massimo applicabile per ciascuna tipologia di finanziamento, determinato ai sensi della legge 108/96 e successive modifiche, in misura pari al TEGM di riferimento, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali.

Venezia – Mestre, 30/04/2021